DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 2010

relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica del Madagascar a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE

(2010/371/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 [1] e rivisto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 [2] (l'«accordo di partenariato ACP-UE»), in particolare l'articolo 96,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE [3], in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Gli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-UE sono stati violati.

(2) Il 6 luglio 2009 sono state avviate, a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE, consultazioni con il Madagascar in presenza dei rappresentanti del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), nel corso delle quali i rappresentanti dell'Alta autorità di transizione non hanno presentato né proposte né impegni soddisfacenti.

(3) L'Unione europea ha proposto di lasciare aperte le consultazioni per incoraggiare l'Alta autorità di transizione del Madagascar a proseguire i negoziati con le fazioni politiche malgasce, sotto l'egida della squadra di mediazione congiunta, onde arrivare a un accordo consensuale.

(4) Sotto l'egida della squadra di mediazione congiunta, guidata dal signor Chissano, il 9 agosto 2009 le quattro fazioni politiche malgasce hanno firmato a Maputo accordi che prevedono l'insediamento di istituzioni transitorie incaricate di gestire il processo di transizione e di organizzare entro quindici mesi elezioni presidenziali e legislative. Questi accordi sono stati completati dall'«Atto aggiuntivo alla Carta della transizione malgascia», firmato a Addis Abeba il 6 novembre 2009.

(5) Da allora le quattro fazioni politiche non hanno raggiunto alcun compromesso per l'attuazione effettiva di tali accordi. Per contro, l'Alta autorità di transizione attualmente al potere si è impegnata ad avviare un processo unilaterale di transizione, comprendente la nomina di un primo ministro e di un governo e l'organizzazione delle elezioni per il 2010, che rimette totalmente in discussione lo spirito e la lettera degli accordi di Maputo e della Carta di Addis Abeba.

(6) Occorre pertanto decretare la chiusura delle consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE e adottare le misure appropriate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le consultazioni avviate con la Repubblica del Madagascar ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e rivisto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 («accordo di partenariato ACP-UE»), sono concluse.

Articolo 2

Le misure indicate nella lettera figurante in allegato sono adottate a titolo di misure appropriate di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-UE.

[1] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
[2] GU L 287 del 28.10.2005, pag. 1.
[3] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La presente decisione rimane in vigore per un periodo di 12 mesi e sarà riesaminata a scadenze regolari.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 giugno 2010.

Per il Consiglio
Il presidente
C. CORBACHO

ALLEGATO

Progetto di lettera

S.E. Andry Nirina RAJOELINA

Presidente dell'Alta autorità di transizione

della Repubblica del Madagascar

Antananarivo

Madagascar

Signor presidente dell'Alta autorità di transizione,

l'Unione europea («EU») attribuisce grande importanza agli elementi essenziali elencati nell'articolo 9 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005, l'«accordo di partenariato ACP-UE », concernente il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto, sui quali si fonda il partenariato ACP-UE.

In tale spirito, l'Unione europea ha reagito immediatamente al trasferimento di potere avvenuto con la forza in Madagascar il 17 marzo 2009, e ha decretato che questo trasferimento costituiva una violazione flagrante degli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-UE.

Ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE, l'Unione ha avviato un dialogo politico con l'Autorità al potere in seguito al quale sono state aperte consultazioni volte a esaminare la situazione e le possibili soluzioni per ripristinare rapidamente l'ordine costituzionale. Durante la riunione di apertura delle consultazioni, svoltasi a Bruxelles il 6 luglio 2009, l'UE non ha potuto rilevare proposte soddisfacenti da parte malgascia.

In uno spirito di apertura al dialogo, e con la piena consapevolezza della complessità della situazione politica malgascia, l'UE ha proposto di lasciare aperte le consultazioni onde incoraggiare l'Alta autorità di transizione malgascia a proseguire i negoziati con le fazioni politiche malgasce, sotto l'egida della squadra di mediazione congiunta costituita dall'Unione africana («UA»), dalla Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe («SADC»), dall'*Organizzazione internazionale della francofonia* e dalle Nazioni Unite, onde arrivare a un accordo consensuale che consenta il ripristino dell'ordine costituzionale.

Sotto l'egida della squadra di mediazione congiunta per il Madagascar, e in particolare dopo la nomina del signor Chissano in occasione del vertice della SADC del giugno 2009, il 9 agosto 2009 i leader delle quattro fazioni politiche hanno firmato a Maputo «l'accordo politico di Maputo», la «Carta della transizione» e altri accordi, che prevedono segnatamente l'insediamento di istituzioni incaricate di gestire il processo di transizione e di organizzare entro quindici mesi elezioni presidenziali e legislative. Questi accordi, che dovevano essere applicati entro trenta giorni con le nomine consensuali ai posti chiave delle istituzioni di transizione, sono stati completati dall'«Atto aggiuntivo alla Carta della transizione malgascia», firmato a Addis Abeba il 6 novembre 2009 dai leader delle quattro fazioni politiche.

Nonostante i molteplici sforzi prodigati negli ultimi mesi dalla squadra di mediazione congiunta con il sostegno della comunità internazionale e l'ultima iniziativa ad hoc del presidente della Commissione dell'UA, le fazioni politiche non sono riuscite a mettersi d'accordo sull'attuazione del processo di transizione concordato tra di esse a Maputo e Addis Abeba. Per contro, il sig. Rajoelina ha avviato un processo unilaterale di transizione, comprendente la nomina di un primo ministro e di un governo e l'organizzazione delle elezioni per il 2010, che rimette totalmente in discussione lo spirito e la lettera degli accordi di Maputo e della Carta di Addis Abeba.

Sulla scorta degli elementi suesposti, l'UE ha deciso di porre fine al periodo di consultazioni e di adottare le misure appropriate di seguito illustrate, ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-UE:

— gli aiuti umanitari e di emergenza rimangono impregiudicati,

— il sostegno al bilancio previsto nei programmi indicativi nazionali («PIN») del 9º Fondo europeo di sviluppo («FES») e del 10º FES è sospeso,

— l'attuazione dei progetti e dei programmi in corso a titolo del 9º FES proseguirà, tranne per quanto riguarda le azioni e i pagamenti che coinvolgono direttamente il governo e le sue agenzie. Modifiche e clausole aggiuntive ai contratti in corso dovranno essere esaminate caso per caso. I nuovi contratti sono sospesi,

— l'attuazione del PIN del 10º FES è sospesa,

— la Commissione europea potrà attuare determinati progetti e programmi che comportano benefici diretti per la popolazione,

— i progetti regionali sono valutati caso per caso,

— la Commissione europea si riserva il diritto di riassumere immediatamente, integralmente o in parte, le funzioni di ordinatore nazionale del FES,

— il dialogo politico previsto a norma dell'articolo 8 dell'accordo di partenariato ACP-UE sarà mantenuto e condotto, per quanto possibile, in collaborazione con il gruppo di contatto internazionale per il Madagascar. Tale dialogo potrà intensificarsi non appena sarà stata accettata una soluzione consensuale per il ripristino dell'ordine costituzionale che preveda: 1) un'intesa consensuale per un governo transitorio; 2) la definizione di una chiara tabella di marcia verso le elezioni, accettabile per le parti interessate, che consenta una campagna elettorale libera e regolare; 3) elezioni regolari, riconosciute come tali dalla comunità internazionale, che possano conferire legittimità democratica a un nuovo governo. L'UE continuerà a seguire attentamente l'evolversi della situazione in Madagascar e potrà eventualmente sostenere l'applicazione di una soluzione politica consensuale alla crisi.

Queste misure appropriate sono adottate per un periodo iniziale di dodici mesi.

L'UE si riserva il diritto di esaminare e rivedere le summenzionate misure per tener conto di eventuali sviluppi, positivi o negativi, della situazione in Madagascar.

Voglia gradire, signor presidente dell'Alta autorità di transizione, i sensi della nostra più alta considerazione.

Per l'Unione europea

La Commissione

J.M. BARROSO

Il Consiglio

C. CORBACHO